



Assessorato al Turismo
Sport Spettacolo Politiche Giovanili

TURISMO E PRODUZIONI DI QUALITA'

PROTOCOLLO D'INTESA

REGIONE CALABRIA

E

UNIONCAMERE CALABRIA

Soggetti promotori

Partner

UNIONCAMERE CALABRIA	
REGIONE CALABRIA-DIPARTIMENTO TURISMO	

PREMESSO CHE:

- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, ha modificato profondamente i rapporti, le interazioni, le gerarchie e i contenuti ricompresi nel titolo V parte seconda della Costituzione, introducendo i principi costituzionali del decentramento e della sussidiarietà orizzontale;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3” all’art. 2, comma 2, lett. p) ed all’art. 7, comma 1, dispone, nell’ambito del trasferimento delle funzioni legislative dallo Stato alle Regioni e delle funzioni amministrative attraverso leggi statali e regionali, la previsione di una clausola di salvaguardia e di valorizzazione delle autonomie funzionali, anche ai fini dell’attribuzione di ulteriori funzioni nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi;
- la Regione Calabria intende attivare specifiche iniziative di promozione e di sostegno nell’ambito della politica volta a favorire lo sviluppo del tessuto produttivo regionale mediante l’esplicazione di promozione delle risorse;
- il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n.23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99” prevede che “..Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali... Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «Unioncamere», nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano...”.

- le Camere di Commercio sono soggetti rappresentativi degli interessi locali del sistema delle imprese e possono contribuire fattivamente alla crescita socioeconomica del territorio ed operare efficacemente come volano di sviluppo;
- l'Unione regionale delle Camere di Commercio della Calabria (Unioncamere Calabria) è un Ente senza scopo di lucro che, per attribuzione di legge, rappresenta il sistema delle Camere di Commercio della Regione;
- la legge n. 241/1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, in particolare all'art. 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO CHE:

- tra le iniziative da avviare con tempestività per il rilancio economico del settore turistico, la sua valorizzazione e l'incremento occupazionale, riveste carattere prioritario l'instaurazione di rapporti di cooperazione con soggetti pubblici esterni, in grado di assicurare, per esperienza e capacità, il più elevato contributo specialistico in materia di programmazione ed attuazione delle iniziative necessarie allo sviluppo del turismo ed in particolare dell'imprenditoria del settore;
- in tale ambito si ritiene possa collocarsi la relazione con l'azione significativa ed attuativa del Sistema Camerale Calabrese nonché della articolazione camerale a livello nazionale;
- in relazione a dette attività il Sistema Camerale Calabrese darà la propria piena disponibilità all'immediata mobilitazione delle proprie risorse professionali nonché adotterà metodologie improntate ad un rapporto di stretta complementarietà con tutti gli strumenti operanti nel contesto generale della promozione turistica;
- il ricorso ad Unioncamere Calabria, associazione delle Camere di Commercio Calabresi già dotati di know how necessario, si inquadra in quelle forme di cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici;
- il Sistema Camerale Calabrese ha altresì espresso la possibilità di un proprio concorso economico alle iniziative identificate, stante i potenziali riflessi positivi dalla adozione ed implementazione delle stesse potrebbero riflettere sugli interessi istituzionali tutelati dal medesimo Sistema Camerale;

RITENUTO CHE:

- uno specifico accordo fra qualificati soggetti che operano a livello locale e che perseguono comuni finalità di interesse pubblico contribuisca al migliore utilizzo delle risorse ed ad una più rispondente e fattiva azione amministrativa ed operativa nel settore di cui trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO:

Art. 1 - Premessa

La premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata.

Art. 2 - Finalità

La Regione Calabria –Dipartimento Turismo- di seguito denominato REGIONE e l'Unioncamere Calabria convengono sulla esigenza di una comune collaborazione ai fini del rilancio economico del settore turistico regionale, della sua valorizzazione e dell'incremento dell'occupazione in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2011/2013 approvato dal Consiglio regionale della Calabria;

La Regione riconosce, in tale contesto collaborativo, la portata e le potenzialità dell'apporto professionale ed operativo del Sistema Camerale Calabrese e degli effetti sinergici derivanti in termini di azione propulsiva del settore ed attrattività degli investimenti. La Regione riconosce, altresì, la connessione istituzionale del sistema camerale con le sue articolazioni nazionali, che nello specifico coinvolgerà l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A., società consortile delle Camere di Commercio d'Italia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che nel quadro di detta cooperazione particolare rilievo è destinato ad essere assunto dalla programmazione e realizzazione di iniziative per specifiche attività, progetti e servizi, da attuarsi in rapporto di stretta complementarietà con gli strumenti già operanti nel generale contesto della promozione turistica.

In relazione a quanto sopra, la Regione dichiara il proprio intendimento ad avvalersi dell'apporto tecnico - professionale ed operativo del Sistema Camerale Calabrese e dell' l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.A. in vista della progettazione ed attuazione di iniziative idonee al perfezionamento degli importanti interessi economici sopra indicati, da intraprendersi e realizzarsi secondo gli indirizzi regionali e sulla base più ampia e corretta concertazione con gli enti, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 3 – Programma annuale delle attività.

Il presente Protocollo d'Intesa si attua attraverso un Programma di realizzazione biennale:

Anno 2012

- Realizzazione di un disciplinare per le strutture alberghiere e ristorative di "Accoglienza Calabria" inclusa la creazione di logotipo coordinato;
- Predisposizione di apposito bando e realizzazione di circa 300 visite (Unioncamere Calabria ed ISNART per il rilascio del Marchio "Ospitalità Italiana" e del Marchio "Ospitalità Calabria");

Anno 2013

- Realizzazione di circa 350 visite (Unioncamere Calabria ed ISNART per il rilascio del Marchio "Ospitalità Italiana" e del Marchio "Ospitalità Calabria");
- Certificazione e messa in rete delle strutture.
- La Regione promuove un percorso formativo di alta specializzazione da realizzare attraverso il sistema universitario regionale.

Art. 4 - Soggetto attuatore

L'attuazione degli interventi è delegata dalla Regione Calabria ad Unioncamere Calabria, quale soggetto attuatore che potrà gestire direttamente o affidare ad altri soggetti collegati, quali Enti, società di scopo o società controllate o a ulteriori soggetti coinvolti nel presente accordo, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di diritto societario e delle normative nazionali ed europee sulla concorrenza. L'attuazione degli interventi potrà altresì essere demandata ad altri soggetti non ricompresi tra quelli sopra indicati: in questo caso essi dovranno essere selezionati attraverso procedure di pubblica evidenza o altre procedure compatibili con le normative nazionali e comunitarie.

Art. 5 – Costo dei programmi e finanziamento della Regione Calabria

La Regione Calabria si impegna a sostenere finanziariamente le attività previste nei programmi annuali dal presente protocollo. Resta inteso, che per alcune delle iniziative previste nell'ambito del protocollo l'Unioncamere Calabria esprime la propria volontà di concorrere economicamente alle iniziative identificate, nella misura riportata nel budget.

Anno	Costo in €	Copertura Regione Calabria	Copertura Unioncamere Calabria	Totale
2012	120.000	60.000	60.000	120.000
2013*	130.000	60.000	70.000	130.000
*stima				

Il costo totale di ogni attività e/o progetto finanziato dalla Regione Calabria sarà costituito dalle spese effettivamente sostenute e rendicontate da Unioncamere Calabria per la loro realizzazione. Tale costo, prevede un importo massimo del 20% delle spese sostenute quale rimborso forfettario dei costi per personale, spese generali e attività di coordinamento.

*Le risorse relative all'annualità 2013 saranno indicate nel Piano annuale delle attività in funzione delle priorità definite dai documenti di programmazione dei sottoscrittori e sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.

Art. 6 - Modalità di erogazione del cofinanziamento della Regione Calabria

La Regione Calabria erogherà il finanziamento secondo la seguente modalità:

1. anticipazione del 50% del finanziamento di cui al precedente articolo 5) – entro sessanta giorni dalla data sottoscrizione dell'accordo per l'anno 2012, per l'anno 2013 si procederà alla puntuale definizione del piano finanziario e entro 60 giorni dall'approvazione si procederà con il pagamento dell'anticipo;
2. saldo del finanziamento entro sessanta giorni dalla data di rendicontazione finale delle spese complessive da parte dell'Unioncamere Calabria.
3. Unioncamere Calabria si impegna a presentare tutte le spese documentate e le relative fatture quietanzate entro 60 giorni dal saldo del finanziamento di cui al precedente punto 2.

Art. 7 - Revoca

Il finanziamento della Regione Calabria potrà essere revocato totalmente o parzialmente nel caso in cui:

- non venga presentata la necessaria rendicontazione ovvero siano soltanto parzialmente rendicontate le somme spese;
- siano state riscontrate gravi e insanabili o parziali inadempienze imputabili esclusivamente all'attività espletata dell'Unioncamere Calabria.

Art. 8 - Durata

Il presente Protocollo d'Intesa rimane in vigore sino al 31 dicembre 2013.

Art. 9 - Privacy e riservatezza

Tutti i dati personali di cui l'Unioncamere Calabria e l'Amministrazione Regionale verranno in possesso in occasione dell'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla presente convenzione saranno trattate esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo e nel rispetto della legge 196/2003.

Art.10 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere concernente l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione, dopo un tentativo di bonario componimento, si ricorrerà al lodo della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Crotona.

Il presente Accordo, composto da complessive 7 pagine, è redatto in due originali.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'Unioncamere Calabria

Il Segretario Generale

per la Regione Calabria-Dipartimento Turismo

Il Dirigente Generale